

Appalto (contratto di) - responsabilit  - dell'appaltatore - Cass. n. 5144/2020

Progetto fornito dal committente - Onere dell'appaltatore di verifica della sua validit  tecnica - Accertamenti geologici sul terreno - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza.

CONTRATTO DI APPALTO

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessit  di una specifica pattuizione, il controllo della validit  tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla

corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicch  la scoperta in corso d'opera di peculiarit  geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non pu  essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un'indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilit  esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5144 del 26/02/2020 (Rv. 657082 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1664](#), [Cod_Civ_art_1667](#), [Cod_Civ_art_1668](#), [Cod_Civ_art_1669](#)

corte

cassazione

5144

2020